



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1102 del 31/12/2025

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONI TRA ASL VCO E CENTRO ORTOPEDICO DI  
QUADRANTE SPA – BIENNIO 2026/2027:  
A) MAPPATURA NEVI  
B) EPATOLOGIA  
C) PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE DI FAST TRACK  
D) ATTIVITÀ CHIRURGICA ORTOTRAUMATOLOGICA**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

### **Premesso che:**

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-8782 del 12.04.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.2019, come aggiornata con D.G.R. n. 41- 5140 del 27/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 09/06/2022, ha autorizzato in via definitiva il COQ S.p.A. all'esercizio dell'attività sanitaria, accreditandolo in Fascia A;
- il Direttore Generale dell'ASL VCO, in esito all'adozione da parte della Regione Piemonte della D.G.R. 58-8782 del 12/04/2019, con deliberazione n. 370 del 14.05.2019 dava avvio alla fase di sottoscrizione degli atti societari, avvenuta in data 29/07/2022 innanzi al notaio Errico ALFANI di Borgomanero, che sanciscono il passaggio dalla fase sperimentale alla gestione ordinaria del COQ S.p.A.;
- con delibera del Direttore Generale n. 596 del 16/08/2022 si è preso atto della sottoscrizione dei nuovi atti societari, come allegati alla delibera stessa per formarne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi della clausola 13, comma 1, lett. g) del Contratto di Gestione di cui all'Allegato C) della Deliberazione n. 596 del 16/08/2022, "l'ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive, per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolerà espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi conseguenti";

**richiamata** la Delibera D.G. n. 278 dell'8/04/2024, con la quale sono stati rinnovati, per il biennio 2024/2025, molteplici rapporti convenzionali attivi e passivi con il COQ SPA, tra i quali quelli ad oggetto prestazioni di:

- Dermatologia e mappatura nevi (convenzione passiva per ASL VCO - Allegato "Q" Delibera 278/2024)
- Epatologia (convenzione passiva per ASL VCO -Allegato "R" Delibera 278/24)
- Prestazioni fisioterapiche di fast-track (convenzione passiva per ASL VCO - Allegato "S" Delibera 278/2024)
- Chirurgia Orto-traumatologica (convenzione attiva/passiva per ASL VCO - Allegato "T" Delibera 278/2024)

**visto che**, all'approssimarsi della scadenza dei rapporti convenzionali in essere al 31/12/2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni ASL VCO, in data 16/10/2025 con nota prot. n. 69702/25 e con nota prot. n. 69721/25, ha chiesto rispettivamente al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola (in seguito "SOC DSO") e al Direttore del Distretto, in base alle necessità riscontrate, di valutare le convenzioni da rinnovare o da attivare;



---

**preso atto che:**

- con nota prot. n. 72390/25 del 27/10/25, il Direttore della SOC Distretto ha richiesto il rinnovo, alle medesime condizioni in essere e per il biennio 2026/27, della convenzione con il COQ SPA per esecuzione di prestazioni fisioterapiche domiciliari a pazienti operati di protesi maggiore anche rientranti nel progetto "Fast-Track", di cui all'allegato "S" alla Delibera D.G. n. 278/2024;

- con nota prot. n. 72936/25 del 29/10/25, il Direttore della SOC DSO, rilevata la necessità di integrare l'offerta a favore dei pazienti affetti da epatite C e ridurre le liste d'attesa e aprire un ambulatorio di Epatologia per visite specialistiche e diagnostica mediante l'utilizzo dello strumento "Fibroscan" presso i Presidi di Verbania e di Domodossola, ha richiesto il rinnovo, alle medesime condizioni in essere e per il biennio 2026/27, della convenzione con il COQ SPA per prestazioni di Epatologia, di cui all'allegato "R" alla Delibera D.G. n. 278/2024;

- con nota prot. n. 73048/25 del 29/10/25, il Direttore della SOC DSO, rilevata la necessità di garantire l'attività di prevenzione attraverso lo screening di mappatura nevi, ha richiesto il rinnovo, alle medesime condizioni in essere e per il biennio 2026/27, della convenzione con il COQ SPA per attività di "Mappatura nevi", di cui all'allegato "Q" alla Delibera D.G. n. 278/2024;

- con nota prot. n. 72923/25 del 29/10/25, il Direttore della SOC DSO, rilevata la necessità di garantire una migliore assistenza a pazienti complessi ASA 3 e ASA 4 seguiti presso il COQ SPA e ridurre le liste d'attesa dei pazienti programmati per interventi ASA 1 e ASA 2 della SOC Ortopedia dell'ASL VCO, ha richiesto il rinnovo, alle medesime condizioni in essere e per il biennio 2026/27, della convenzione con il COQ SPA per attività di "Chirurgia Orto-traumatologica", di cui all'allegato "T" alla Delibera D.G. n. 278/24;

**considerato che,** con nota prot. 79302/25 del 20/11/2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni ha richiesto al COQ SPA la disponibilità a rinnovare i seguenti rapporti convenzionali:

- Dermatologia e mappatura nevi
- Epatologia
- Prestazioni fisioterapiche di fast-track
- Chirurgia Orto-traumatologica

alle medesime condizioni in essere e per il biennio 2026/27;

**dato atto che,** al fine di ottimizzare l'iter procedurale, in allegato alla richiesta di disponibilità al rinnovo delle convenzioni citate sono state trasmesse la bozze dei disciplinari per la condivisione del testo;



**preso atto che** con nota prot. n. 944/MC/ss del 04/12/2025, acquisita in pari data al protocollo aziendale n. 83187/25, il COQ SPA ha comunicato la disponibilità a rinnovare le convenzioni di cui trattasi per il biennio 2026/2027, approvando i disciplinari nella formulazione di cui ai documenti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegati "A", "B", "C" e "D");

**dato atto che** il rinnovo delle sottoelencate convenzioni passive tra il Centro Ortopedico di Quadrante SPA e l'ASL VCO, determina la spesa presunta n tabella evidenziata:

All.	OGGETTO convenzione	ESERCIZIO	PERIODO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	EX SUB	IMPEGNO DI SPESA
<b>A</b>	Dermatologia e mappatura nevi	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST22_ASA	C250489B	3	€. 19.200,00
		Anno 2027	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST22_ASA	C250489B	3	€. 19.200,00
<b>B</b>	Epatologia	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST22_ASA	C250489B	18	€. 19.600,00
		Anno 2027	Dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST22_ASA	C250489B	18	€. 19.600,00
<b>C</b>	Prestazioni fisioterapiche di fast-track	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST23_ DISTRETTO	C200464B	110	€. 8.000,00
		Anno 2027	Dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST23_ DISTRETTO	C200464B	110	€. 8.000,00

**dato atto che** la **convenzione attiva/passiva** tra il Centro Ortopedico di Quadrante SPA e l'ASL VCO per l'acquisizione di prestazioni di Chirurgia Ortotraumatologica a favore di entrambe le parti, al fine di garantire una migliore assistenza ai pazienti complessi ASA 3 e ASA 4 del COQ e per il recupero delle liste d'attesa dei pazienti programmati per interventi ASA 1 e ASA 2 dell'ASL VCO, determina i seguenti introiti presunti:



All.	OGGETTO convenzione	ESERCIZIO	PERIODO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	INTROITO PRESUNTO
D	Chirurgia Orto- traumatologica	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSA NITAR	R180277B	€. 1.000,00
		Anno 2027	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST03_DSA NITAR	R180277B	€. 1.000,00

e determina la seguente spesa presunta:

All.	OGGETTO convenzione	ESERCIZIO	PERIODO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	EX SUB	IMPEGNO DI SPESA
D	Chirurgia Orto- traumatologica	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSA NITAR	C250489B	198	€. 1.000,00
		Anno 2027	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST03_DSA NITAR	C250489B	198	€. 1.000,00

### PROPONE

- **di rinnovare**, per il biennio dal 01/01/2026 al 31/12/2027, le sottoelencate **convenzioni passive** tra ASL VCO e il Centro Ortopedico di Quadrante SPA, alle condizioni tutte specificate nei disciplinari che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (All. A, B, C e D), dando atto che il rinnovo delle sottoelencate convenzioni determina la spesa presunta in tabella evidenziata:

All.	OGGETTO convenzione	ESERCIZIO	PERIODO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	EX SUB	IMPEGNO DI SPESA
A	Dermatologia e mappatura nevi	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST22_ASA	C250489B	3	€. 19.200,00
		Anno 2027	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST22_ASA	C250489B	3	€. 19.200,00



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

<b>All.</b>	<b>OGGETTO convenzione</b>	<b>ESERCIZIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>GESTORE (nr. e acronimo)</b>	<b>CONTO</b>	<b>EX SUB</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA</b>
<b>B</b>	Epatologia	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST22_ASA	C250489B	18	€. 19.600,00
		Anno 2027	Dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST22_ASA	C250489B	18	€. 19.600,00
<b>C</b>	Prestazioni fisioterapiche di fast-track	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST23_ DISTRETTO	C200464B	110	€. 8.000,00
		Anno 2027	Dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST23_ DISTRETTO	C200464B	110	€. 8.000,00

- di dare atto che la **convenzione attiva/passiva** tra il Centro Ortopedico di Quadrante SPA e l'ASL VCO per l'acquisizione di prestazioni di Chirurgia Ortotraumatologica a favore di entrambe le parti, al fine di garantire una migliore assistenza ai pazienti complessi ASA 3 e ASA 4 del COQ e per il recupero delle liste d'attesa dei pazienti programmati per interventi ASA 1 e ASA 2 dell'ASL VCO, di cui all'Allegato D), determina i seguenti introiti presunti:

<b>All.</b>	<b>OGGETTO convenzione</b>	<b>ESERCIZIO</b>	<b>PERIODO DI RIFERIMENT O</b>	<b>GESTORE (nr. e acronimo)</b>	<b>CONTO</b>	<b>INTROITO PRESUNTO</b>
<b>D</b>	Chirurgia Orto- traumatologic a	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DS ANITAR	R180277B	€. 1.000,00
		Anno 2027	Dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST03_DS ANITAR	R180277B	€. 1.000,00

e determina la seguente spesa presunta:



<b>All.</b>	<b>OGGETTO convenzione</b>	<b>ESERCIZI O</b>	<b>PERIODO DI RIFERIMENT O</b>	<b>GESTORE (nr. e acronimo)</b>	<b>CONTO</b>	<b>EX SUB</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA</b>
<b>D</b>	Chirurgia Orto- traumatologic a	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSA NITAR	C250489B	198	€. 1.000,00
		Anno 2027	Dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST03_DSA NITAR	C250489B	198	€. 1.000,00

**di affidare** gli adempimenti operativo-gestionali, derivanti dall'adozione del presente atto, rispettivamente alle Strutture di seguito elencate:

<b>All.</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Struttura competente</b>
<b>A</b>	Dermatologia e Mappatura Nevi	SOC Direzione Sanitaria PP.OO
<b>B</b>	Epatologia	SOC Direzione Sanitaria PP.OO
<b>C</b>	Prestazioni Fisioterapiche di Fast-Track	SOC Distretto VCO
<b>D</b>	Convenzione a prestazioni reciproche per attività chirurgica di Ortotraumatologia	SOC Direzione Sanitaria PP.OO

**Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.**

**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto**

## **DELIBERA**

**1) di rinnovare**, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui tutte richiamate, per il biennio dal 01/01/2026 al 31/12/2027, le sottoelencate **convenzioni passive** tra ASL VCO e il Centro Ortopedico di Quadrante SPA, alle condizioni sono tutte specificate nei disciplinari che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (All. A, B, C e D), dando atto che il rinnovo delle sottoelencate convenzioni determina la spesa presunta in tabella evidenziata:





All.	convenzione	ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	EX SUB	IMPEGNO DI SPESA
<b>A</b>	Dermatologia e mappatura nevi	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST22_AS A	C250489B	3	€. 19.200,00
		Anno 2027	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST22_AS A	C250489B	3	€. 19.200,00
<b>B</b>	Epatologia	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST22_AS A	C250489B	18	€. 19.600,00
		Anno 2027	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST22_AS A	C250489B	18	€. 19.600,00
<b>C</b>	Prestazioni fisioterapiche di fast-track	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST23_ DISTRETT O	C200464B	110	€. 8.000,00
		Anno 2027	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST23_ DISTRETT O	C200464B	110	€. 8.000,00

**2) di dare atto che la *convenzione attiva/passiva*** tra il Centro Ortopedico di Quadrante SPA e l'ASL VCO per l'acquisizione di prestazioni di Chirurgia Ortotraumatologica a favore di entrambe le parti, al fine di garantire una migliore assistenza ai pazienti complessi ASA 3 e ASA 4 del COQ e per il recupero delle liste d'attesa dei pazienti programmati per interventi ASA 1 e ASA 2 dell'ASL VCO, di cui all'Allegato D), dando atto che il presente deliberato determina i seguenti introiti presunti:

All.	convenzione	ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMEN TO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	INTROITO PRESUNTO
<b>D</b>	Chirurgia Orto- traumatologica	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSA NITAR	R180277B	€. 1.000,00
		Anno 2027	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST03_DSA NITAR	R180277B	€. 1.000,00

e determina la seguente spesa presunta:



All.	convenzione	ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	EX SUB	IMPEGNO DI SPESA
<b>D</b>	Chirurgia Orto- traumatologica	Anno 2026	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_D SANITAR	C250489B	198	€. 1.000,00
		Anno 2027	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST03_D SANITAR	C250489B	198	€. 1.000,00

**3) di affidare** gli adempimenti operativo-gestionali, derivanti dall'adozione del presente atto, rispettivamente alle Strutture di seguito elencate:

All.	Convenzione	Struttura competente
<b>A</b>	Dermatologia e Mappatura Nevi	SOC Direzione Sanitaria PP.OO
<b>B</b>	Epatologia	SOC Direzione Sanitaria PP.OO
<b>C</b>	Prestazioni Fisioterapiche di Fast-Track	SOC Distretto VCO
<b>D</b>	Convenzione a prestazioni reciproche per attività chirurgica di Ortotraumatologia	SOC Direzione Sanitaria PP.OO

**4) di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibere n. 65 del 28.01.2020 e n. 555 del 25/06/2025;

**5) di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995;

**6) di dare atto che** la presente delibera, verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

**CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEL CENTRO****ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA DI SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA****PER ATTIVITÀ DI “DERMATOLOGIA E MAPPATURA NEVI”****TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresenta

ai fini del presente atto dalla dott.ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del

28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

**E**

**il Centro Ortopedico di Quadrante** (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione,

denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna

Lungolago Buoizzi n. 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr.

Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****Art. 1) – Oggetto della convenzione**

Il COQ mette a disposizione dell'ASL VCO un medico Specialista in Dermatologia per lo

svolgimento di attività specialistica istituzionale dermatologica, ricomprensente anche la

“mappatura nevi”, da svolgere presso i poliambulatori della ASL VCO a favore di pazienti

esterni. L'attività sarà prestata secondo le indicazioni della SOS Assistenza Specialistica

Ambulatoriale, la quale rappresenta centro di imputazione dell'attività di collaborazione e

curerà ogni altro adempimento amministrativo connesso.

**Art. 2 – Modalità di svolgimento**

L'attività sarà svolta con un impegno massimo di 20 ore mensili da espletare nei giorni e

	negli orari da concordare. L'ASL VCO istituirà apposito foglio di presenza su cui il	
	collaboratore riporterà la data del giorno, nonché l'orario di inizio e conclusione della	
	propria attività.	
	L'ASL VCO sarà responsabile dell'organizzazione dell'attività oggetto del predetto contratto	
	e sarà tenuta a concordare con il collaboratore i tempi ed i modi di esecuzione delle	
	prestazioni richieste.	
	<b>Art. 3) – Corrispettivo</b>	
	Il compenso orario per l'attività di collaborazione viene determinato in € 80,00/ora, in	
	analogia alle tariffe previste per le prestazioni di consulenza tra Aziende ed Enti del SSN.	
	L'attività svolta dovrà essere rendicontata mensilmente al COQ a cura della SOS Assistenza	
	Specialistica Ambulatoriale che, prelieve verifiche di competenza, invierà al Direttore della	
	struttura copia del foglio di presenza del collaboratore.	
	Il COQ provvederà ad emettere specifica fattura che l'ASL VCO sarà tenuta a pagare entro e	
	non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa, mediante versamento mensile su C/C	
	bancario del COQ.	
	In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ e la SOS Libera	
	Professione-Ufficio Convenzioni dell'ASL VCO faranno pervenire comunicazione scritta	
	alla controparte con dettaglio delle problematiche riscontrate al fine una verifica aggiuntiva.	
	<b>Art. 4) – Assicurazione</b>	
	L'ASL VCO garantisce ai professionisti coinvolti la copertura assicurativa per la	
	responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il	
	rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo al COQ o, in difetto, in capo al	
	professionista con oneri a proprio carico.	
	<b>Art. 5) – Privacy</b>	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	

	presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno	
	trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità	
	connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( GDPR)	
	l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7	
	del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per	
	il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito	
	dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione,	
	nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di	
	sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la	
	presente convenzione.	
	<b>Art. 6) - Codice di comportamento</b>	
	È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO,	
	adottato con deliberazione n. 718 del 27/08/2025, che si applica a tutti coloro i quali prestano	
	attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il	
	documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della	
	legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
	corruzione e dell'illegalità	
	nella pubblica amministrazione".	
	Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione	
	Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione.	
	Il COQ si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.	
	3	

**Art. 7) – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni**

La presente convenzione ha durata dal **01/01/2026 al 31/12/2027**. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione può essere modificata, prorogata o rinnovata alla scadenza, previo specifico accordo tra le parti contraenti.

Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

Non è previsto tacito rinnovo.

**Art. 8) – Sicurezza sul lavoro**

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., l'ASL VCO si impegna a fornire al personale del COQ, di cui alla presente convenzione, il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di emergenza aziendale.

**Art. 9) – Controversie**

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.

**Art. 10) – Sottoscrizione – bollo – registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del

richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Omegna, \_\_\_\_\_

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro CARDUCCI)

Omegna \_\_\_\_\_

ASL VCO

IL DIRETTORE

SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Vittoria Maria PRIOLO)

**CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI  
QUADRANTE DI OMEGNA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DIRIGENTI  
MEDICI AFFERENTI AL SERVIZIO DI EPATOLOGIA**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

**E**

**il Centro Ortopedico di Quadrante** (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione, denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Lungolago Buoizzi n. 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1) – Oggetto della convenzione**

Il COQ mette a disposizione proprio personale Dirigente Medico afferente al Servizio di Epatologia per aprire un ambulatorio di Epatologia per visite specialistiche e diagnostica, mediante "FIBROSCAN", presso i Presidi Ospedalieri di Domodossola e di Verbania e per eventuale attività di consulenza per degenti.

**Art. 2 – Modalità di svolgimento**

L'attività volta ad aprire l'ambulatorio di Epatologia per visite specialiste e diagnostica sarà svolta con un impegno di 4 ore settimanali da espletare nei giorni e negli orari da concordare, alternando settimanalmente la sede di svolgimento delle prestazioni (Presidio



	Ospedaliero di Domodossola e di Verbania).	
	L'attività di consulenza per i degenti sarà svolta dal Dirigente Medico interessato nei giorni	
	e nelle sedi di apertura dell'ambulatorio di Epatologia, con un impegno di ulteriori 5 ore	
	mensili.	
	L'ASL VCO istituirà apposito foglio di presenza su cui il collaboratore riporterà la data del	
	giorno nonché l'orario di inizio e conclusione della propria attività.	
	La SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale sarà responsabile dell'organizzazione	
	dell'attività oggetto del predetto contratto e sarà tenuta a concordare con il collaboratore i	
	tempi ed i modi di esecuzione delle prestazioni richieste.	
	Sarà cura del COQ segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di	
	rispettare il calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee	
	contromisure organizzative.	
	Le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio cui i prestatori l'attività sono	
	tenuti presso il COQ.	
	Per l'espletamento dell'attività di cui all'art. 1, il COQ mette a disposizione a titolo gratuito	
	proprio apparecchio "FIBROSCAN".	
	<b>Art. 3) – Corrispettivo</b>	
	L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore del COQ	
	le seguenti tariffe:	
	- € 80,00/ora per ciascun Dirigente, nonché il rimborso delle spese di viaggio calcolato	
	nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni Km percorso conformemente	
	a quanto previsto dalle normative vigenti;	
	- € 40,00/ora quale rimborso del tempo di percorrenza che si stima in 1 ora (andata e	
	ritorno) per il percorso dal Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna al Presidio	
	Ospedaliero di Domodossola e di Verbania.	
	2	

	L'attività svolta dovrà essere rendicontata mensilmente al COQ a cura SOS Assistenza	
	Specialistica Ambulatoriale che, prelieve verifiche di competenza, invierà al COQ copia del	
	foglio di presenza del collaboratore.	
	Il COQ provvederà ad emettere specifica fattura che l'ASL VCO sarà tenuta a pagare entro	
	e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa, mediante versamento mensile su C/C	
	bancario del COQ.	
	In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ e la SOS Libera	
	Professione-Ufficio Convenzioni dell'ASL VCO faranno pervenire comunicazione scritta	
	alla controparte con dettaglio delle problematiche riscontrate al fine una verifica aggiuntiva.	
	<b>Art. 4) – Assicurazione</b>	
	L'ASL VCO garantisce per i professionisti coinvolti la copertura assicurativa per la	
	responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio, la garanzia per	
	il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo al COQ o, in difetto, in capo al	
	professionista con oneri a proprio carico.	
	È in capo a COQ la copertura assicurativa per i danni derivanti dall'utilizzo del macchinario.	
	<b>Art. 5) – Privacy</b>	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e	
	saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o	
	finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)	
	l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7	
	3	

	del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per	
	il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito	
	dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione,	
	nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di	
	sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la	
	presente convenzione.	
	<b>Art. 6) - Codice di comportamento</b>	
	È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO,	
	adottato con deliberazione n. 718 del 27/08/2025, che si applica a tutti coloro i quali	
	prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).	
	Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della	
	legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione	
	della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato	
	sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri	
	contenuti" – Prevenzione della corruzione.	
	Il COQ si impegna a comunicare ai propri dipendenti e consulenti il suddetto obbligo.	
	<b>Art. 7) – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni</b>	
	La presente convenzione ha durata dal <b>01/01/2026 al 31/12/2027</b> . È fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione può essere modificata, prorogata o rinnovata alla scadenza, previo	
	specifico accordo tra le parti contraenti.	
	Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi	
	rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.	
	Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente	
	convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di	
	4	

	nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.	
	Non è previsto tacito rinnovo.	
	<b>Art. 8) – Sicurezza sul lavoro</b>	
	Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., l’ASL VCO si impegna a fornire al	
	personale del COQ, di cui alla presente convenzione, il documento informativo con	
	l’indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure	
	di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione	
	comprovante l’avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale e del piano di	
	emergenza aziendale.	
	<b>Art. 9) – Controversie</b>	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	<b>Art. 10) – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione</b>	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli art. 5,	
	39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico	
	del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall’ASL VCO (autorizzazione	
	dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Omegna, _____	
	CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	(Dott. Mauro CARDUCCI)	
	Omegna _____	
	5	



**CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE****DOMICILIARI A PAZIENTI OPERATI DI PROTESI MAGGIORE ANCHE****RIENTRANTI NEL PROGETTO FAST-TRACK****TRA**

L'**Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresenta

ai fini del presente atto dalla dott.ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del

28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

**E**

il **Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.** (d'ora in poi ai fini della presente convenzione

denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna

Lungolago Buoizzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr.

Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

**PREMESSO CHE**

tra i professionisti dell'ASL VCO e i professionisti del COQ è stato definito un PDTA

(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) per l'esecuzione di prestazioni riabilitative

in regime di Cure domiciliari per la dimissione precoce del paziente operato di protesi

maggior e per i pazienti rientranti nel **“Progetto Fast-Track”**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il COQ si impegna ad effettuare, su richiesta dello Specialista RRF dell'ASL VCO e previa

selezione del COQ stesso, attività di fisioterapia domiciliare sia a pazienti rientranti nel

progetto Fast-Track che a pazienti operati presso il proprio Centro di protesi maggior degli

	arti inferiori, non rientranti nel progetto citato e residenti del territorio dell'ASL VCO	
	comprendente i Comuni di Ameno, Armeno, Arola, Cesara, Germagno, Loreglia, Madonna	
	del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna	
	Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio d'Opaglio, Valstrona.	
	<b>Art. 2 – Modalità di svolgimento</b>	
	Il COQ seleziona il paziente eleggibile per il percorso di dimissione precoce e attiva il	
	NDCC (Nucleo Distrettuale Continuità Cure) il quale predispone con il MMG (Medico di	
	Medicina Generale) l'attivazione dell'ADI con il PPRI (Piano Personalizzato Riabilitativo	
	Individuale) redatto dal Fisiatra dell'ASL.	
	Il COQ, tramite proprio personale, assicura i trattamenti riabilitativi domiciliari previsti nel	
	PPRI, le prestazioni mediche e/o infermieristiche sono invece assicurati dalle cure	
	domiciliari dell'ASL. Il trattamento riabilitativo sarà effettuato sulla base del PPRI	
	concordato.	
	<b>Art. 3 – Corrispettivo</b>	
	L'ASL VCO si impegna a rimborsare l'attività svolta dal COQ, dietro presentazione di	
	fattura mensile, alle seguenti tariffe onnicomprensive di IVA e oneri riflessi:	
	- € 33,30 all'ora per prestazioni effettuate presso il domicilio del paziente. Tale tariffa oraria	
	verrà utilizzata anche per la valorizzazione economica del tempo necessario per recarsi al	
	domicilio del paziente e tornare in struttura.	
	Il COQ farà pervenire all'ASL VCO fatturazione mensile dell'attività svolta dettagliando i	
	giorni e le ore effettuate.	
	Il COQ si impegna a rendicontare in tempo reale sul Sistema ASTER – cure domiciliari gli	
	accessi effettuati dai professionisti ai fini della rendicontazione dei flussi ministeriali.	
	<b>Art. 4 – Verifiche</b>	
	L'attività convenzionale sarà oggetto di periodiche verifiche (almeno quadrimestrali) da parte	
	<b>2</b>	

	delle strutture dell'ASL VCO (Distretto VCO e SOC Recupero Riabilitazione Funzionale),	
	ciascuna per quanto di propria competenza.	
	<b>Art. 5 – Privacy</b>	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno	
	trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità	
	connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)	
	l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7	
	del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per	
	il trattamento dei dati e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto	
	previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento	
	dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.	
	<b>Art. 6 – Codice di comportamento</b>	
	È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adot-	
	tato con deliberazione n. 718 del 27/08/2025, che si applica a tutti coloro i quali prestano at-	
	tività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documen-	
	to è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n.	
	190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-	
	zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito in-	
	ternet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" –	
	Prevenzione della corruzione.	
	<b>3</b>	



	Il COQ si impegna a comunicare ai propri dipendenti e consulenti il suddetto obbligo.	
	<b>Art. 7 – Assicurazione</b>	
	Il COQ s’impegna a provvedere alla copertura assicurativa dei rischi (Responsabilità civile ed infortunio) in riferimento all’attività prestata dal personale tecnico riabilitativo in convenzione, sollevando l’ASL VCO da ogni responsabilità che possa derivare dall’attività stessa.	
	<b>Art. 8 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni</b>	
	La presente convenzione ha durata dal <b>01/01/2026 al 31/12/2027</b> . È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione può essere modificata, prorogata o rinnovata alla scadenza, previo specifico accordo tra le parti contraenti.	
	Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.	
	Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.	
	Non è previsto tacito rinnovo.	
	<b>Art. 9 – Controversie</b>	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	<b>Art. 10 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione</b>	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall’ASL VCO (autorizzazione	
4		

dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Omegna, \_\_\_\_\_

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro CARDUCCI)

Omegna\_\_\_\_\_

ASL VCO

IL DIRETTORE

SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Vittoria Maria PRIOLO)

**CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI  
QUADRANTE DI OMEGNA PER RECIPROCHE ATTIVITÀ CHIRURGICHE  
DELLA BRANCA DI ORTOTRAUMATOLOGIA.**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

**E**

**il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.** (d'ora in poi ai fini della presente convenzione denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Lungolago Buozzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

L'ASL VCO, al fine di garantire una migliore assistenza ai pazienti complessi ASA 3 e ASA 4 seguiti presso il COQ, accetta presso la SOC Ortopedia detti pazienti per il proseguimento delle cure, ivi compresa l'esecuzione dell'intervento chirurgico che si svolgerà con il supporto dei Dirigenti medici o collaboratori del COQ.

Il COQ, al fine di ridurre le liste d'attesa dei pazienti programmati per interventi ASA 1 e ASA 2 della SOC Ortopedia dell'ASL VCO, accetta presso la sua struttura detti pazienti per il proseguimento delle cure, ivi compresa l'esecuzione dell'intervento chirurgico che si svolgerà con il supporto dei Dirigenti medici della SOC Ortopedia dell'ASL VCO.

	<b>Art. 2 – Modalità di svolgimento</b>	
	L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici afferenti alla SOC Ortopedia a svolgere, sia in	
	orario di servizio che al di fuori del proprio orario di servizio, al fine di non compromettere	
	l'attività istituzionale della SOC di Ortopedia dell'ASL VCO, attività chirurgica ortopedica	
	per pazienti ASA 1 e ASA 2 per un fabbisogno di massimo di 6 accessi totali (3 nell'anno	
	2024 e 3 nell'anno 2025) da n. 3 ore cadauno.	
	Il COQ autorizza i propri Dirigenti Medici o collaboratori a svolgere, presso l'ASL VCO,	
	attività chirurgica ortopedica per pazienti ASA 3 e ASA 4, sia in orario di servizio che al	
	di fuori del proprio orario di servizio, per un fabbisogno massimo di 6 accessi totali (3	
	nell'anno 2024 e 3 nell'anno 2025) da n. 3 ore cadauno.	
	Le modalità di gestione dei ricoveri e del successivo intervento saranno concordate tra i	
	Direttori delle strutture di Ortopedia direttamente interessate e i Direttori delle rispettive	
	Direzioni sanitarie.	
	<b>Art. 3 – Corrispettivo</b>	
	Il COQ e l'ASL VCO si impegnano a far pervenire, ai competenti uffici amministrativi, entro	
	il giorno 10 di ogni mese, apposita dichiarazione, debitamente vistata dalla Direzione	
	Sanitaria di riferimento, nella quale devono essere annotate, con riferimento ad ogni	
	consulente, la tipologia della prestazione richiesta, le date degli accessi e gli orari effettuati	
	nel mese precedente.	
	Sulla scorta di tali attestazioni il COQ e l'ASL VCO emetteranno regolare fattura (esente IVA	
	ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 18 del DPR 633/72), con pagamento a 30 giorni data fattura.	
	Per attività svolta fuori orario di lavoro saranno riconosciuti i seguenti compensi orari:	
	- compenso lordo orario onnicomprensivo di € 80,00/ora, in analogia alle tariffe previste per	
	le prestazioni di consulenza tra Aziende ed Enti del SSN.	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza,	
	<b>2</b>	

	quantificato nello standard di 1 ora (andata e ritorno) per la sede ospedaliera di Verbania e 1	
	ora e 30 minuti (andata e ritorno) per la sede ospedaliera di Domodossola, nella misura di €	
	40,00/ora per ogni accesso;	
	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente (in caso di uso	
	mezzo proprio verrà rimborsato 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km percorso, in	
	caso di utilizzo dei mezzi pubblici verranno rimborsate le spese documentate);	
	- corresponsione degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP nelle misure vigenti,	
	calcolate sul compenso spettante al consulente.	
	Il COQ e l'ASL VCO si impegnano altresì a corrispondere ai propri dirigenti medici che	
	hanno effettuato attività di consulenza fuori orario di servizio le quote spettanti dopo aver	
	operato le ritenute previste per legge e/o per contratto.	
	In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ e la SOS Libera	
	Professione-Ufficio Convenzioni dell'ASL VCO faranno pervenire comunicazione scritta	
	alla controparte con dettaglio delle problematiche riscontrate per una verifica aggiuntiva.	
	<b>Art. 4 – Assicurazione</b>	
	Il COQ e l'ASL VCO dovranno garantire, ognuno per il proprio personale coinvolto	
	nell'attività di consulenza, la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso	
	terzi ed infortuni, compresi quelli in itinere.	
	<b>Art. 5 – Privacy</b>	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno	
	trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità	
	connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
3		

	regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR),	
	il COQ e l'ASL VCO, titolari del trattamento dei dati dei rispettivi pazienti ai sensi dell'art.	
	4, co. 7 del GDPR, provvedono rispettivamente alla successiva nomina dei consulenti in	
	qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali utilizzati ai fini e nell'ambito	
	dell'esecuzione delle attività disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art. 28 del GDPR, limitatamente alle funzioni agli stessi attribuite con la	
	presente convenzione. I Professionisti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e	
	documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, in ottemperanza a quanto	
	disposto dalla normativa vigente.	
	<b>Art. 6 – Codice di comportamento</b>	
	È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adot-	
	tato con deliberazione n. 718 del 27/08/2025, che si applica a tutti coloro i quali prestano at-	
	tività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documen-	
	to è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n.	
	190 del 6.11.2012 “di oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-	
	zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Il documento è pubblicato sul sito in-	
	ternet aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” –	
	Prevenzione della corruzione.	
	Il COQ si impegna a comunicare ai propri dipendenti e consulenti il suddetto obbligo.	
	<b>Art. 7 – Sicurezza sul lavoro</b>	
	Il COQ e l'ASL VCO garantiscono l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza	
	e tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dello svolgimento delle attività in argomento e,	
	ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si impegnano a fornire ai dipendenti della controparte le	
	informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e	
4		

	le misure di prevenzione e protezione adottate.	
	<b>Art. 8 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni</b>	
	La presente convenzione ha durata dal <b>01/01/2026 al 31/12/2027</b> . È fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione può essere modificata, prorogata o rinnovata alla scadenza, previo	
	specifico accordo tra le parti contraenti.	
	Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi	
	rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.	
	Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente	
	convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di	
	nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.	
	Non è previsto tacito rinnovo.	
	<b>Art. 9 – Controversie</b>	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	<b>Art. 10 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione</b>	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39	
	e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del	
	richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione	
	dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Omegna, _____	
	CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE	
	<b>5</b>	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]